

DELIBERA N. 6/26/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
C.F./FASTWEB S.P.A./SKY ITALIA S.R.L./TIM S.P.A.
(GU14/757002/2025)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente C.F. del 4 giugno 2025;

VISTI gli atti dei procedimenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento all'utenza n. 0586515xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

- a. *«ad aprile 2024 l'istante migrava da TIM a Sky e Fastweb, ma la migrazione non è mai avvenuta anzi sono continuate ad arrivare le fatture TIM»;*
- b. l'utente, in data 06/12/2024, inviava quindi disdetta a TIM S.p.A., non gestita dall'operatore.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. *«cessazione linea TIM con rimborso dell'indebito pagato»;*
- ii. la corresponsione dell'indennizzo *«attivazione servizi non richiesti»;*
- iii. la corresponsione dell'indennizzo *«per mancata migrazione da TIM a Sky e Fastweb».*

2. La posizione degli operatori

Fastweb S.p.A., nelle proprie memorie, ha dichiarato di essere totalmente estranea ai fatti contestati *«in quanto non esiste alcun contratto tra lo scrivente operatore e il sig. C. relativamente all'utenza 0586515xxx»*; infatti il contratto di cui si discute era stato stipulato con Sky Italia S.r.l., come risulta dalla memoria depositata dall'operatore medesimo.

La Società ha quindi concluso di non avere responsabilità alcuna in ordine ai fatti dedotti in controversia e ha chiesto l'estromissione dal procedimento.

TIM S.p.A. è stata estromessa dal procedimento per effetto dell'accordo transattivo concluso in udienza con l'utente.

Sky Italia S.r.l. è stata estromessa dal procedimento per effetto dell'accordo transattivo concluso in udienza con l'utente.

3. Motivazione della decisione

Premesso che TIM S.p.A. e Sky Italia S.r.l. sono stati estromessi dal procedimento in virtù degli accordi transattivi in atti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, nei confronti di Fastweb S.p.A., come di seguito precisato.

In esito all'istruttoria condotta, trova conferma quanto addotto da Fastweb S.p.A. in memorie, ovvero che il rapporto dedotto in controversia attiene al contratto stipulato in data 15/03/2024 tra l'istante e Sky Italia S.r.l.

I fatti contestati dall'utente e le relative richieste non sono quindi opponibili a Fastweb S.p.A. la cui condotta, nel caso di specie, non può pertanto essere in contestazione.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, Relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza dell'utente C.F., per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella